

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1876

saranno esatti per metà per editto e con le medesime norme saranno notificate le sentenze così contumaciali che definitive.

« Art. 14. Qualora insorga contestazione sul diritto della prestazione il tribunale sospenderà il giudizio di commutazione rinviando la questione per essere decisa con procedimento ordinario avanti il tribunale medesimo o presso la pretura del luogo secondo la rispettiva competenza, ordinando però la continuazione della prestazione in natura secondo il possesso fino a che il giudizio di commutazione non sarà ultimato.

« Art. 17. Per tutti gli atti e sentenze occorrenti nel giudizio di commutazione e per tutti quelli cui essi potranno dare occasione ai termini dell'articolo 14 (salvo il disposto negli articoli 9 e 10), si farà uso della carta da bollo di centesimi 50 e si esigeranno le tasse giudiziarie secondo la tariffa stabilita per i procedimenti davanti ai pretori.

« Art. 22. (Si riproducono il primo ed il secondo comma.)

« Le tasse ipotecarie e gli emolumenti ai conservatori per queste iscrizioni sono ridotte alla metà ove su di un solo fondo non si abbiano a prendere più di 50 iscrizioni. Da 50 a 100 esse saranno ridotte al quarto, e se dovranno prendersene più di 100 e meno di 200 all'ottavo, e se dovranno prendersene più di 200 al dodicesimo.

« Tale iscrizione sarà presa nel termine stabilito dalla legge, ma le tasse sopra dette non si pagheranno che quando la sentenza avrà determinato il canone realmente dovuto. »

**PRESIDENTE.** L'onorevole Mascilli, o gli altri firmatari, quando intendono procedere allo svolgimento di questo progetto di legge?

**TARANTINI.** Io sono a disposizione della Camera.

**PRESIDENTE.** In tal caso si potrebbe fissare domani, se il ministro di grazia e giustizia non avrà nulla in contrario.

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI EMESSI DAGLI ISTITUTI DI CREDITO.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dello schema di legge per proroga del corso legale dei biglietti emessi dagli istituti di credito.

La Camera rammenterà che l'onorevole Panattoni aveva presentato una domanda d'interrogazione in ordine al corso forzoso dei biglietti.

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio propose allora che lo svolgimento di quella interrogazione avesse luogo in occasione della discussione di questa legge.

Oggi l'onorevole Panattoni, con un telegramma indirizzato alla Presidenza, fa conoscere di trovarsi nell'impossibilità di recarsi alla Camera, e chiede che l'interrogazione venga rimandata a domani.

L'onorevole ministro aderisce?

**MAIORANA-CALATABIANO,** ministro per l'agricoltura e commercio. Aderisco.

**PRESIDENTE.** Si procede alla discussione dello schema di legge.

La parola spetta all'onorevole Dina per parlare contro.

**DINA.** Onorevoli colleghi, io sono stato molto tempo in forse, se doversi prendere la parola intorno a questo progetto di legge. Però mi parve che m'incombessero l'obbligo di non tacere, avvegnachè io abbia, quando fu presentato il progetto sul consorzio delle Banche, intrattenuto la Camera della mia opinione intorno ad esso, e contro di esso votate.

Sin da quando la Camera ebbe a discutere quel progetto di legge, era facile il prevedere che il corso legale accordato alle sei Banche di emissione avrebbe dovuto essere prorogato; le condizioni in cui erano allora, le nuove che si facevano ad esse con quella legge, rendevano agevole il presagire che, scaduto il termine dei due anni, le Banche stesse avrebbero richiesto che il corso legale fosse loro prolungato.

Le Banche di emissione si trovano ora in condizioni poco favorevoli; l'onorevole relatore della Commissione lo riconosce per le Banche minori, come lo riconosce il Ministero nella breve esposizione dei motivi che precede il progetto che ora si discute. Ma le considerazioni svolte così dal Ministero come dalla Commissione si aggirano in un campo ristretto, e non entrano nei particolari di ciascuna Banca.

Signori, le Banche di emissione hanno già avuto occasione di far conoscere al paese la situazione loro, che risulta dalle recenti relazioni sull'esercizio del 1875.

Fra le varie relazioni stampate, ha attratto specialmente la mia attenzione quella della Banca Nazionale Toscana. Conosce di certo il Ministero e di certo anche la Commissione quella relazione: in essa si svolgono delle riflessioni assai gravi sullo stato del credito in Italia, e sulle condizioni poco felici delle Banche che si sogliono chiamare minori, forse in confronto della Banca Nazionale italiana.

In questa relazione l'onorevole direttore generale